Istituto Comprensivo " Padre R. Baranzano"
13037 SERRAVALLE SESIA (VC) P.zza I Maggio, 2
PEC: VCIC81300L@pec.istruzione.it, PEO: VCIC81300L@istruzione.it
sito: www.icserravalle.edu.it
Tel +39 0163 450106 C.F. 91011950028

REGOLAMENTO Collegio dei Docenti

Approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 22 del 29.10.2026

Art. 1 – Il Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto e dal Dirigente scolastico che lo presiede (D.Lgs. 297/1994, art. 7 c. 1).

2. Il Collegio dei Docenti esercita le competenze previste dall'art. 7 del D. Lgs. n. 297/1994 e dalla normativa vigente. In particolare, esso delibera:

a) l'elaborazione del Piano triennale dell'offerta formativa (art. 3 del D.P.R. 08.03.1999, n. 275);

b) l'adeguamento dei programmi d'insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del coordinamento disciplinare (art. 7 comma 2 lett. a) T.U.);

c) l'adozione delle iniziative per il sostegno di alunni con disabilità e di figli di lavoratori stranieri (art. 7 comma 2 lett. m e n T.U.) e delle innovazioni sperimentali di autonomia relative agli aspetti didattici dell'organizzazione scolastica (art. 2, comma 1 DM 29.05.1999 n. 251, come modificato dal DM. 19.07.1999 n. 178);

d) il piano annuale delle attività e il piano annuale della formazione (art. 13 del CCNI 31.08.1999);

e) la suddivisione dell'anno scolastico in trimestri o quadrimestri, ai fini della valutazione degli alunni (art. 7 comma 2 lett. c T.U., art. 2 OM 134/2000);

f) l'adozione dei libri di testo, su proposta dei Consigli di interclasse o di classe, e la scelta dei sussidi didattici (art. 7 comma 2 lett. e T.U.);

g) l'approvazione, quanto agli aspetti didattici, degli accordi con reti di scuole (art. 7 comma 2 D.P.R. 08.03.1999 n. 275);

h) la valutazione periodica dell'andamento complessivo dell'azione didattica (art. 7 comma 2 lett. d T.U.);

i) lo studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti, eventualmente, gli esperti (art. 7 comma 2 lett. o T.U.);

4. Formula inoltre proposte e/o pareri:

a) sui criteri per la formazione delle classi, l'assegnazione dei docenti e sull'orario delle lezioni (art. 7 comma 2 lett. b T.U.);

b) su iniziative per l'educazione alla salute e contro le tossicodipendenze (art. 7 comma 2 lett. q T.U.);

5. Il Collegio dei Docenti nel suo seno:

a) elegge i docenti che fanno parte del Comitato di valutazione del servizio del personale docente;

b) individua ed elegge le Funzioni strumentali al PTOF;

c) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti.

6. Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di intersezione, di interclasse o di classe.

7. Le riunioni del Collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

8. Le funzioni di Segretario del Collegio sono attribuite dal Dirigente scolastico ad uno dei docenti membri dello stesso Collegio.

9. Il Collegio docenti, in particolari e motivati casi, può invitare persone esterne a partecipare alle sedute in qualità di esperti. La loro partecipazione, deliberata dal Collegio, sarà limitata al tempo necessario all'espletamento della funzione di esperto.

Art. 2 - Funzionamento del Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente scolastico ne ravvisi la necessità; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. Le date di convocazione sono normalmente inserite all'interno del Piano annuale delle attività.

2. Il Collegio dei docenti può essere altresì convocato quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia motivata richiesta per iscritto.

3. La richiesta di convocazione del Collegio deve indicare la data, l'ora e l'ordine del giorno; la convocazione non può essere rinviata oltre i dieci giorni dal termine indicato nella richiesta.

4. Il Collegio dei docenti può essere convocato anche per una delle singole articolazioni dei docenti dei singoli ordini di Scuola, qualora vi sia la necessità di deliberare in merito a situazioni che riguardino solo un ordine di Scuola e che non coinvolgono l'intera comunità scolastica (C.M. 268 del 4/8/1995) .

5. La partecipazione alle sedute del Collegio dei Docenti rientra negli obblighi di servizio del personale docente. Le assenze devono essere giustificate secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 3 - Modalità di convocazione del Collegio

1. La convocazione del Collegio è inviata ai suoi membri, a cura degli uffici di Segreteria, per iscritto (anche con l'utilizzo della posta elettronica), con l'indicazione dell'ordine del giorno.

2. La convocazione è inviata tramite registro elettronico almeno cinque giorni prima per la seduta ordinaria e con un congruo preavviso per le sedute straordinarie.

3. La convocazione, oltre alla data della riunione, all'orario di inizio e alla durata prevista (Circolare n. 37/1976), deve contenere l'ordine del giorno e l'eventuale documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 4 - L'ordine del giorno

1. L'ordine del giorno deve indicare in modo preciso, anche se sintetico, gli argomenti da discutere e può prevedere il punto *Varie ed eventuali* nel quale è possibile discutere ma non deliberare.

2. In casi particolari e quando si prevedono adempimenti obbligatori sopraggiunti successivamente alla convocazione, l'o.d.g. può essere integrato, con comunicazione scritta, anche il giorno prima della seduta.

3. Durante la seduta vengono trattati gli argomenti secondo l'ordine con il quale sono stati iscritti all'ordine del giorno; tuttavia il Collegio a maggioranza può decidere anche un diverso ordine di trattazione. L'ordine del giorno è vincolante, pertanto il Collegio non può discutere di argomenti diversi da quelli iscritti: il presidente o singoli componenti possono proporre argomenti da iscrivere all'ordine del giorno, ma occorre che i membri siano tutti presenti e che la decisione sia deliberata all'unanimità. In caso contrario tali argomenti potranno essere rinviati alla seduta successiva.

Art. 5 - La seduta

1. La seduta è la riunione dei membri del Collegio che si svolge ininterrottamente in un solo giorno. Può essere sospesa per un periodo non superiore alle 48 (quarantotto) ore.

2. La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica. Il quorum richiesto per la validità della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa. Ogni membro ha diritto di chiedere che si proceda alla verifica del numero legale. In mancanza del numero legale, il Presidente, accertata formalmente la mancanza del quorum richiesto, scioglie la seduta.

Art. 6 - La votazione

1. La discussione di ogni punto all'o.d.g. è aperta da una relazione del Presidente che illustra, anche con l'eventuale supporto di uno o più docenti da lui incaricati, l'argomento oggetto di delibera e conclude la relazione con una proposta sulla quale chiede al collegio di esprimersi.

2. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente apre il dibattito, consentendo ai docenti che ne fanno richiesta di intervenire sull'argomento oggetto di discussione; terminata la discussione, il Presidente dichiara aperta la votazione;

3. In fase di votazione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i membri possono esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro la proposta o i motivi per i quali si asterranno;

4. La votazione può avvenire: per alzata di mano; per appello nominale, con registrazione dei nomi; per scheda segreta, modalità riservata a votazioni in cui si faccia questione di persone;

5. In caso di votazione per scheda segreta, il Presidente nomina due scrutatori perché lo assistano nelle operazioni di voto;

6. Ogni membro può chiedere la votazione per appello nominale, con registrazione dei nomi; in tal caso la proposta deve essere posta in votazione e approvata, anche a maggioranza, dal Collegio;

7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (Nota 771 del 08/04/1980); in caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di parità in votazione per scheda segreta, la votazione è ripetuta sino al conseguimento della maggioranza assoluta dei presenti.
8. Terminata la votazione, che non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri componenti, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se quanto costituiva oggetto della votazione è stato approvato o respinto.
9. I punti trattati e votati non possono essere rimessi in discussione.

Art. 7 - La deliberazione

1. Le deliberazioni devono essere intestate, contenere un richiamo ad eventuali norme specifiche, pareri, proposte e richieste, e il dispositivo che contiene la parte precettiva del provvedimento e che può indicare anche modi e tempi di attuazione della delibera;
2. Le delibere del Collegio dei Docenti diventano definitive e immediatamente esecutive nel momento stesso in cui vengono votate e approvate, in quanto la volontà dell'organo si forma, si concretizza e si manifesta a votazione appena conclusa.
3. Le delibere del Collegio dei Docenti sono vincolanti per tutti i docenti dell'Istituto, fatti salvi i diritti individuali previsti dalla normativa vigente.
4. Le delibere adottate in una seduta irregolare sono annullabili se tempestivamente impugnate, secondo le disposizioni di legge.
5. I verbali e le delibere del Collegio sono depositati agli atti e consultabili da parte dei docenti che ne fanno parte.

Art. 8 - Il verbale

1. Il verbale è compilato dal Segretario del Collegio su apposito registro;
2. Il verbale deve dare conto della legalità della seduta, indicando data, ora e luogo della riunione, chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi con relativa qualifica, dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o meno. Il verbale deve quindi riportare un riassunto della discussione, i risultati delle votazioni, il numero di delibera con progressione annuale;
3. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario;
4. I membri possono produrre il testo scritto delle loro dichiarazioni o dettarle direttamente al Segretario;
5. La bozza del verbale da approvare viene messa a disposizione dei docenti almeno cinque giorni prima della data fissata per la successiva riunione del Collegio, al fine di consentire la richiesta, in forma scritta, di eventuali rettifiche o aggiunte al documento o dichiarazioni che saranno riportate nel verbale successivo.
6. Le sedute del Collegio si aprono con l'approvazione del verbale della seduta precedente che si intende letto, se nessuno dei presenti ne richiede la lettura integrale o parziale. I verbali del Collegio, una volta approvati, sono sempre consultabili, su richiesta, da ogni docente che ne fa parte.

7. Il Dirigente Scolastico è garante della legittimità e correttezza delle delibere assunte dal Collegio, provvede alla loro esecuzione, ad esclusione dei casi in cui vi sia evidente violazione di leggi, regolamenti o disposizioni ministeriali.

Art. 9 - Commissioni di Lavoro

1. Il Collegio, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa può decidere di costituire nel proprio seno, per materie di particolare importanza, commissioni di lavoro che esprimano il più possibile la pluralità di indirizzi;
2. Le commissioni di lavoro non hanno alcun potere deliberativo e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Collegio;
3. Le Commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai propri compiti, possono, previa indicazione del Collegio, sentire esperti della materia, scelti anche tra genitori, docenti, non docenti;
4. Le proposte della Commissione di lavoro al Consiglio saranno formulate mediante una relazione scritta.

Art. 10 - Partecipazione di tirocinanti dei percorsi di formazione docenti alle riunioni del Collegio Docenti

1. Nell'ambito delle attività di tirocinio previste dai percorsi di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento, i tirocinanti accolti presso l'Istituto possono partecipare, a fini esclusivamente formativi e osservativi, previa autorizzazione del Dirigente scolastico e d'intesa con il docente tutor, alle riunioni del Collegio docenti, secondo quanto previsto dal progetto formativo e dalla convenzione di tirocinio.
2. La partecipazione del tirocinante non comporta l'acquisizione della qualità di componente dell'organo collegiale; in particolare, il tirocinante:

- non concorre alla formazione del numero legale;
- non partecipa alle votazioni e non esercita diritto di voto;
- non concorre alla formazione della volontà deliberativa dell'organo;
- non assume responsabilità connesse alle funzioni proprie dei componenti dell'organo;
- non ha accesso ai materiali e ai verbali della seduta.

3. La partecipazione alle riunioni degli organi collegiali è subordinata al rispetto degli obblighi di riservatezza, del segreto d'ufficio e della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 11 - Partecipazione di altri soggetti esterni

1. Il Collegio dei docenti, nell'ambito delle proprie competenze e in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, può avvalersi della partecipazione di esperti esterni, qualora la loro presenza sia ritenuta utile ai fini dell'approfondimento di specifiche tematiche di carattere didattico, pedagogico, educativo, organizzativo o professionale.
2. La partecipazione degli esperti esterni non comporta l'acquisizione della qualità di componente del Collegio dei docenti, ha carattere esclusivamente consultivo e di supporto tecnico-professionale ed è ammessa solo per il tempo strettamente necessario alla trattazione degli argomenti per i quali ne sia stata prevista la presenza.

3. Gli eventuali assistenti alla persona, accompagnatori o altri soggetti che prestino attività di supporto a singoli docenti non sono ammessi a partecipare alle sedute del Collegio docenti, né in qualità di uditori né a qualsiasi altro titolo (ai sensi dell'art. 7 c. 1 del Testo Unico in combinato disposto con l'art. 2 della Legge 601/1962). Qualora il docente necessiti, per comprovate esigenze personali, di specifiche forme di assistenza o di supporto durante la partecipazione alle attività collegiali, tali esigenze dovranno essere preventivamente rappresentate al Dirigente scolastico, che provvederà ad assicurare, ove necessario, le necessarie misure organizzative, senza che ciò comporti la partecipazione alla seduta di soggetti estranei al Collegio.

Art. 12 – Modifiche al Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla successiva seduta del Collegio dei Docenti e conserva la sua validità anche per gli anni scolastici successivi.
2. Eventuali modifiche possono essere proposte per iscritto al Collegio dal Presidente o da almeno 1/3 dei docenti in servizio nell'Istituto e approvate dai 2/3 dei docenti presenti alla seduta dal collegio in cui vengono discusse.